



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Siracusa



Tribunale di Siracusa



ORDINE AVVOCATI
Siracusa

OGGETTO: Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Siracusa, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa e l'Ordine degli Avvocati di Siracusa circa la fase di sperimentazione del deposito sul Portale deposito atti penali degli atti difensivi indicati dall'art. 1 D.M. 4.7.2023

Con decreto del Ministero della Giustizia del 4 luglio 2023, adottato in esecuzione dell'art. 87 co. 6ter d.lgs. 150/2022 il Ministero ha indicato gli ulteriori atti per i quali è stato disposto, inizialmente, il deposito esclusivamente sul Portale deposito atti penali (d'ora in avanti, PDP):

1. Ricusazione del giudice (articoli 37 e 38 del codice di procedura penale);
2. Richiesta di rimessione del processo (art. 46 del codice di procedura penale);
3. Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero (art. 54-quater del codice di procedura penale);
4. Atto di costituzione di parte civile (articoli 76, 78 del codice di procedura penale);
5. Istanza di esclusione della parte civile (art. 80 del codice di procedura penale);
6. Istanza di citazione del responsabile civile (art. 83 del codice di procedura penale);
7. Atto di costituzione del responsabile civile (art. 84 del codice di procedura penale);
8. Atto di intervento del responsabile civile (art. 85 del codice di procedura penale);
9. Istanza di esclusione del responsabile civile (art. 86 del codice di procedura penale);
10. Atto di costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 del codice di procedura penale);
11. Istanza di esclusione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89 del codice di procedura penale);
12. Istanza di citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 89, comma 1 del codice di procedura penale);
13. Nomina difensore di fiducia (art. 96 del codice di procedura penale);
14. Nomina del sostituto del difensore (art. 102 del codice di procedura penale);
15. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore (art. 107 del codice di procedura penale);
16. Istanza di rilascio copie, estratti e certificati (art. 116 del codice di procedura penale);
17. Memorie e richieste scritte (articoli 121, 367 del codice di procedura penale);
18. Procura speciale (art. 122 del codice di procedura penale);
19. Istanza di correzione di errore materiale (art. 130 del codice di procedura penale);
20. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto (art. 162 del codice di procedura penale);
21. Comunicazione di mancata accettazione della domiciliazione (art. 162, comma 4-bis del codice di procedura penale);
22. Richiesta per la restituzione nel termine (art. 175 del codice di procedura penale);
23. Ricusazione del perito (art. 223 del codice di procedura penale);
24. Nomina del consulente tecnico di parte (articoli 225, 233 del codice di procedura penale);
25. Memorie del consulente tecnico (art. 233 del codice di procedura penale);
26. Richiesta di autorizzazione all'intervento del consulente di parte (art. 233, comma 1-bis del codice di procedura penale);





Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Siracusa



Tribunale di Siracusa



27. Opposizione al decreto di rigetto della richiesta di autorizzazione del consulente tecnico (art. 233, comma 1-bis del codice di procedura penale);
28. Opposizione al decreto di perquisizione del pubblico ministero (art. 252-bis, comma 1 del codice di procedura penale);
29. Richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo o probatorio (articoli 257, 322, 324 del codice di procedura penale);
30. Opposizione di segreto professionale o d'ufficio (art. 256, comma 1, 2 del codice di procedura penale);
31. Richiesta di restituzione di cose sequestrate (art. 262 del codice di procedura penale);
32. Opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta (art. 263, comma 5 del codice di procedura penale);
33. Istanza di esame degli atti e di ascolto delle registrazioni o di cognizione dei flussi di comunicazioni (art. 268, comma 6 del codice di procedura penale);
34. Richiesta di copia e trascrizione degli esiti delle intercettazioni (art. 268, comma 8 del codice di procedura penale);
35. Richiesta di distruzione delle intercettazioni (art. 269, comma 2 del codice di procedura penale);
36. Richiesta di modifica delle modalità esecutive di misura cautelare (art. 279 del codice di procedura penale);
37. Richiesta di sostituzione, revoca o modifica di misura cautelare (art. 299 del codice di procedura penale);
38. Richiesta di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva (art. 309 del codice di procedura penale);
39. Appello avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 310 del codice di procedura penale);
40. Ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali (art. 311 del codice di procedura penale);
41. Domanda di riparazione per ingiusta detenzione (articoli 314, 315 del codice di procedura penale);
42. Richiesta di revoca del sequestro preventivo (art. 321, comma 3 del codice di procedura penale);
43. Appello avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo e decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero (art. 322-bis del codice di procedura penale);
44. Ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali (art. 325 del codice di procedura penale);
45. Denuncia da parte del privato cittadino (art. 333 del codice di procedura penale);
46. Richiesta di informazioni sull'iscrizione nel registro delle notizie di reato e sullo stato del procedimento (art. 335 del codice di procedura penale);
47. Richiesta di retrodatazione dell'iscrizione indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater del codice di procedura penale);
48. Notifica del deposito dell'istanza di retrodatazione dell'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater, comma 6 del codice di procedura penale);
49. Memorie sulla richiesta di retrodatazione dell'iscrizione dell'indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335-quater, comma 6 del codice di procedura penale);



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Siracusa



Tribunale di Siracusa



ORDINE AVVOCATI
Siracusa

50. Querela (art. 336 del codice di procedura penale);
51. Rinuncia alla querela (art. 339 del codice di procedura penale);
52. Remissione di querela (art. 340 del codice di procedura penale);
53. Accettazione della remissione di querela (art. 340 del codice di procedura penale);
54. Istanza di procedimento (art. 341 del codice di procedura penale);
55. Opposizione al decreto di convalida della perquisizione (art. 352, comma 4-bis del codice di procedura penale);
56. Richiesta di sequestro probatorio (art. 368 del codice di procedura penale);
57. Richiesta di incidente probatorio (art. 393 del codice di procedura penale);
58. Richiesta della persona offesa di promuovere incidente probatorio (art. 394 del codice di procedura penale);
59. Deduzioni sulla richiesta di incidente probatorio (art. 396 del codice di procedura penale);
60. Deduzioni sull'incidente probatorio (art. 396, comma 1 del codice di procedura penale);
61. Richiesta di autorizzazione alle indagini difensive presso persona detenuta (art. 391-bis, comma 7 del codice di procedura penale);
62. Memorie sulla richiesta di proroga delle indagini (art. 406, comma 3 del codice di procedura penale);
63. Dichiarazione della persona offesa della volontà di essere informata circa la richiesta di archiviazione (art. 408, comma 2 del codice di procedura penale);
64. Opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 410 del codice di procedura penale);
65. Reclamo avverso il decreto o l'ordinanza di archiviazione (art. 410-bis, comma 3 del codice di procedura penale);
66. Memorie per il reclamo (art. 410-bis, comma 3 del codice di procedura penale);
67. Richiesta di avocazione al Procuratore generale (art. 413 del codice di procedura penale);
68. Istanza di copia delle intercettazioni indicate nell'elenco depositato dal difensore (art. 415-bis, comma 2-bis del codice di procedura penale);
69. Memorie, documenti e richieste dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis, comma 3 del codice di procedura penale);
70. Richiesta al giudice di ordinare l'assunzione delle determinazioni sull'azione penale a seguito del deposito degli atti di indagine (art. 415-ter, comma 3 del codice di procedura penale);
71. Richiesta al giudice di ordinare l'assunzione delle determinazioni sull'azione penale (art. 415-bis, comma 5-quater del codice di procedura penale);
72. Richiesta di acquisizione di prove non rinviabili (articoli 420-quinquies, 464-sexies, 467, 598-ter, comma 3, 721, comma 4 del codice di procedura penale);
73. Richiesta di giudizio abbreviato (articoli 438, 458, 519, 520, 554-ter, 558, comma 8 del codice di procedura penale);
74. Richiesta di applicazione della pena (articoli 444, 447, comma 1, 458-bis, 438, comma 5-bis, 519, 520, 554-ter, 558, comma 8 del codice di procedura penale);
75. Richiesta di giudizio immediato (articoli 453, comma 3, 419, comma 5 del codice di procedura penale);
76. Consenso alla richiesta di applicazione della pena (articoli 446, 447 del codice di procedura penale);
77. Richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità (art. 459, comma 1-bis e 1-ter del codice di procedura penale);

R
R
R



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Siracusa



Tribunale di Siracusa



ORDINE AVVOCATI
Siracusa

78. Opposizione al decreto penale di condanna (art. 461 del codice di procedura penale);
79. Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis del codice di procedura penale);
80. Programma di trattamento per la messa alla prova (art. 464-bis, comma 4 del codice di procedura penale);
81. Accettazione della proposta di messa alla prova (articoli 464-ter.1, comma 2 del codice di procedura penale);
82. Memorie della persona offesa sulla proposta di messa alla prova (articoli 464-ter.1, comma 3 del codice di procedura penale);
83. Istanza di anticipazione o differimento dell'udienza (art. 465 del codice di procedura penale);
84. Lista dei testimoni, periti o consulenti tecnici (articoli 468, 555 del codice di procedura penale);
85. Richiesta di proporre impugnazione (art. 572, comma 1 del codice di procedura penale);
86. Rinuncia all'opposizione al decreto penale di condanna (art. 589 del codice di procedura penale);
87. Rinuncia all'impugnazione (art. 589 del codice di procedura penale);
88. Appello (art. 593 del codice di procedura penale);
89. Appello incidentale (art. 595 del codice di procedura penale);
90. Richiesta di partecipazione all'udienza (art. 598-bis, comma 2 del codice di procedura penale);
91. Concordato in appello (art. 599-bis del codice di procedura penale);
92. Richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603 del codice di procedura penale);
93. Ricorso per cassazione avverso ordinanze pronunciate in primo grado e in grado di appello nei casi previsti da specifiche disposizioni del codice di procedura penale;
94. Ricorso per cassazione dell'imputato (art. 607 del codice di procedura penale);
95. Richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis del codice di procedura penale);
96. Richiesta di revisione (art. 633 del codice di procedura penale);
97. Esercizio del diritto all'oblio (articoli 64-ter disp. att. del codice di procedura penale);
98. Domanda di oblazione (articoli 162, 162-bis del codice penale - 141 disp. att. del codice di procedura penale);
99. Istanza di ammissione a colloqui (art. 18 legge n. 354/1975);
100. Istanza di ammissione al gratuito patrocinio (art. 78 testo unico n. 115/2002);
101. Istanza di liquidazione dell'onorario (art. 82 testo unico n. 115/2002);
102. Ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca del gratuito patrocinio (art. 113 testo unico n. 115/2002);
103. Istanza di acquisizione dei tabulati (art. 132, comma 3 decreto legislativo n. 196/2003)


L'art. 1 del predetto decreto ha allargato il numero di atti che i difensori possono depositare esclusivamente sul PDP, prima di allora limitato alle "memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415-bis, comma 3 del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'art. 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Siracusa



Tribunale di Siracusa



ORDINE AVVOCATI
Siracusa

mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale". L'art. 1 ha altresì esteso l'elenco degli Uffici giudiziari per i quali è obbligatorio il deposito sul PDP, prima limitato, dall'art. 87 co. 6bis d.lgs. 150/2022, alle Procure della Repubblica, e oggi esteso alla Procura europea, alla Procura generale presso la Corte di appello, al Giudice di pace, al Tribunale e alla Corte di appello, con la sola esclusione degli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, del Tribunale per i minorenni, del Tribunale di sorveglianza e della Corte di cassazione, e delle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale.

L'art. 1 del D.M. 18 luglio 2023, successivamente emanato, ha poi previsto che *"l'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia"*.

Pertanto, dal 19 luglio, il deposito sul PDP degli atti indicati all'art. 1 del decreto del 4 luglio 2023 è possibile in via sperimentale; diverrà obbligatorio il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti previsti dai co. 1 e 3 dell'art. 87 d.lgs. 150/2022, a oggi non ancora adottati.

Restano tuttavia pienamente in vigore le disposizioni di cui ai co. 6bis, 6quater e 6quinqueis dell'art. 87 d.lgs. 150/2022, le quali prevedono:

- co. 6bis: per gli atti ivi indicati depositati presso le Procure della Repubblica, **l'esclusiva validità del deposito a mezzo PDP**;
- co. 6quater *"Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. **L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche**"*;
- co. 6quinqueis *"Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, **l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge**"*.

Con successiva nota del Ministero della Giustizia m_dg.DOG 25/07/2023.0157114.U è stato precisato che, per gli atti difensivi non ricompresi nel co. 6bis, sono da ritenersi validi il deposito sul PDP, il deposito a mezzo PEC e il deposito con modalità cartacee. La nota pare non prendere in



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Siracusa



Tribunale di Siracusa



ORDINE AVVOCATI
Siracusa

considerazione il già citato co. 6quinquies dell'art. 87 d.lgs. 150/2022, fonte di rango primario, il quale anche per gli atti di cui al co. 6ter esclude la possibilità di ricorso alla posta elettronica certificata, e che non potrebbe essere derogato dalla predetta nota, da considerarsi circolare ministeriale e quindi con funzione meramente interpretativa.

In conclusione, alla luce del dettato normativo, è possibile affermare che:

- **per gli atti di cui al co. 6bis sia possibile esclusivamente il deposito a mezzo PDP, salvo il caso di malfunzionamento del sistema – certificato dal DGSIA – in cui oltre al rinvio del termine di scadenza deposito degli atti fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale, l'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche;**
- **per gli atti di cui al co. 6ter sia possibile in via sperimentale il PDP e alternativamente il deposito cartaceo;**
- **nel singolo caso, il Magistrato potrà sempre autorizzare “il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche” (co. 6quater)**

Tanto premesso,

il Tribunale di Siracusa nella persona del Presidente Vicario e Presidente della sez. Penale del Tribunale, dott.ssa Giuseppina Storaci, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, nella persona del Procuratore della Repubblica dott.ssa Sabrina Gambino e l'Ordine degli Avvocati di Siracusa, nella persona del Presidente Avv. Antonio Randazzo, convengono nel ritenere:


- Che nel periodo in cui il PDP è stato in funzione, e quindi per gli atti depositati presso la Procura della Repubblica, esso ha portato al conseguimento di risultati certamente positivi, consentendo ai patrocinanti di espletare il loro mandato difensivo anche senza doversi recare personalmente negli Uffici giudiziari, e altresì di ricevere certificazione avente valore legale, a differenza del deposito a mezzo pec, dell'avvenuto invio dell'atto sul sistema;
- Che innegabili vantaggi potranno essere tratti per tutti gli Uffici giudiziari dall'estensione del deposito telematico a più categorie di atti e a più categorie di Uffici, consentendo in prospettiva, tra le altre cose, di ricollocare in altri servizi il personale attualmente impiegato in servizi di *front office*; di avere certezza della conservazione, e quindi della successiva possibilità di consultazione, degli atti depositati dai difensori (che saranno sempre disponibili sui sistemi collegati al PDP, quali SICP e TIAP); nonché di evitare per tali atti il passaggio della scansione, con ulteriore risparmio di risorse;
- Che è necessario che i diversi operatori interessati – avvocati e personale di segreteria e cancellaria – giungano con la maggior preparazione possibile al momento in cui il PDP diverrà l'unico strumento di deposito e ricezioni di atti difensivi;
- Che, per gli Uffici giudiziari, meglio risponde al principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione individuare, tra le diverse forme attualmente disponibili di deposito degli atti (PDP e cartaceo), una forma prioritaria da seguire nel deposito degli atti da parte dei



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Siracusa



Tribunale di Siracusa



ORDINE AVVOCATI
Siracusa

difensori, di modo da conformemente orientare il lavoro del personale amministrativo incaricato della ricezione degli atti.

Pertanto, ferma restando

la **possibilità dell'utilizzo del PDP fin dal 19 luglio 2023 in via sperimentale** in virtù di quanto disposto dal D.M. 18.7.2023,

e **l'obbligo di utilizzo del Portale per il deposito degli atti difensivi indicati al co. 6bis art. 87 d.lgs. 150/2022,**

le parti concordano nell'individuare il 2 ottobre 2023 quale data dalla quale i difensori si impegnano a utilizzare in modo prioritario il PDP per il deposito degli atti, e solo residualmente (per eccezionali e motivate esigenze difensive nonché in caso di oggettivo malfunzionamento del sistema) il deposito cartaceo.

Resta salva la possibilità del deposito a mezzo PEC (da effettuarsi mediante invio agli indirizzi già noti) di singoli atti o documenti, subordinata tuttavia all'autorizzazione del singolo Magistrato (si considera tale la dicitura "Visto", "Visto agli atti" e similari), dal momento che tale modalità di deposito si ritiene possa rientrare nella clausola di salvaguardia prevista dal co. 6quater dell'art. 87 d.lgs. 150/2022. A tal fine sarà necessario illustrare, nella missiva di accompagnamento dell'istanza difensiva in corso di deposito, le ragioni per le quali non è stato possibile procedere al deposito a mezzo PDP o cartaceo e il Magistrato, in questo caso, non potrà negare l'autorizzazione al deposito a mezzo PEC sussistendo le predette condizioni.

Si reputa non opportuno disporre l'utilizzo prioritario del Portale fin d'ora, in ragione delle conseguenti necessità di riorganizzazione dei servizi di cancelleria e segreteria, di apprendimento nell'utilizzo dell'applicativo da parte del personale che fino a ora non l'ha utilizzato e di necessaria pubblicità del presente protocollo agli aderenti all'Ordine degli Avvocati di Siracusa, nonché della concomitanza del periodo feriale.

Tutto quanto sopra premesso, le parti del presente protocollo **stipulano quanto segue:**

dal 2 ottobre 2023, e fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1 D.M. 18.7.2023, gli atti indicati dal n. 1 al n. 103 dell'art. 1 D.M. 4.7.2023, dovranno essere depositati dai difensori prioritariamente sul PDP, ferma restando la residuale possibilità di procedere al deposito mediante consegna dell'originale cartaceo all'Ufficio giudiziario negli orari di ricevimento, in caso di malfunzionamento del sistema informatico (che non potrà coincidere con difficoltà nell'utilizzo e dovrà essere motivato, così da consentire la risoluzione di eventuali problemi al gestore del software) **o di eccezionali esigenze difensive**, che dovranno essere adeguatamente illustrate nella missiva di accompagnamento dell'atto; in questo caso, in presenza di tutte le condizioni, il deposito non potrà essere rifiutato.

Resta salvo il regime già vigente per il deposito degli atti di cui al co. 6bis dell'art. 87 d.lgs 150/2022, come sopra riportato.



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Siracusa



Tribunale di Siracusa



ORDINE AVVOCATI
Siracusa

Il deposito a mezzo PEC potrà essere effettuato solo se autorizzato dall'Autorità giudiziaria cui l'istanza difensiva è diretta che non potrà negare l'autorizzazione in presenza delle sopra descritte condizioni.

Il monitoraggio della corretta attuazione del presente Protocollo, anche al fine di risolvere le criticità emerse nella sua applicazione e/o di correggerne la portata applicativa in corso di esecuzione, sarà affidato al confronto tra il Magrif della Procura della Repubblica di Siracusa, dott. Carlo Enea Parodi, al Magrif del Tribunale di Siracusa, dott. Salvatore Ettore Cavallaro e dai Cons. Avv. Massimo Baglieri e Salvatore Belfiore.

Siracusa, 31 luglio 2023

Il Presidente Vicario del Tribunale

dott.ssa Giuseppina Storaci

Il Procuratore della Repubblica

dott.ssa Sabrina Gambino

Il Presidente dell'Ordine forense

Avv. Antonio Randazzo